



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **3010** Reg. Determinazioni

Registrato in data **28/12/2018**

VIABILITA', EDILIZIA, TRASPORTI E GESTIONE DEL TERRITORIO

Attività estrattive e difesa del suolo

Dirigente: **IMMACOLATA GRAVALLESE**

OGGETTO

CONSORZIO DELL'ISOLA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI SABBIA E GHIAIA (AUTORIZZAZIONE PARZIALE DEL PROGETTO DI GESTIONE PRODUTTIVA DELL'ATEG31 E VARIANTE AL RECUPERO AMBIENTALE) NELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEG31 NEI COMUNI DI MEDOLAGO E SOLZA IN LOCALITÀ FACCHINETTE E MOLINO

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

IN ESECUZIONE del Decreto Presidenziale n. 97 del 14.04.2018 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale a decorrere dal 16 aprile 2018;

PREMESSO che:

- il Consorzio dell'Isola con sede in Medolago, via Adda n. 10, ha presentato in data 10.02.2009, prot. prov.le n. 14.563 del 11.02.2009, istanza congiunta di approvazione del progetto di gestione produttiva e di autorizzazione del progetto attuativo dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg31, nei Comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza in località Facchinette e Molino;
- con Determinazione Dirigenziale n. 911 del 31.03.2011 è stato approvato il progetto di gestione produttiva dell'ATEg31 in località Facchinette e Molino dei Comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza, ai sensi del Piano Cave approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/619 del 14 maggio 2008;
- in data 19.04.2012, prot. prov. le n. 42.468 del 20.04.2012, la ditta Cava dell'Isola S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione parziale sulle aree di proprietà dell'ATEg31, nei Comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza in località Facchinette e Molino;
- l'Ufficio Cave provinciale, a seguito della sentenza del TAR Brescia Sezione Seconda n. 1927/2012 del 10.12.2012 di annullamento del Piano Cave provinciale approvato con D.C.R. n. VIII/619 del 14.05.2008, ha comunicato la sospensione dell'iter istruttorio delle citate istanze con note rispettivamente prot. n. 81.249 del 12.08.2013 e n. 81.160 del 12.08.2013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1.938 del 19.09.2014 il Consorzio dell'Isola è stato autorizzata alla proroga, per il solo recupero ambientale e per la concessione mineraria sul mappale n. 968 del Comune di Calusco d'Adda e all'ampliamento dell'attività estrattiva fino al 09.07.2018, comprensivo del recupero ambientale, per una volumetria pari a 362.819 mc di materiale utile, ai sensi del Piano Cave del 2000 (tornato vigente nelle more dell'annullamento del Piano Cave del 2008);
- il nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo per i settori merceologici dell'argilla, sabbie e ghiaie, materiali per l'industria, pietre ornamentali, è stato approvato con D.C.R. 29.09.2015 n. X/848;
- con nota prot. n. 92807 del 01.12.2015 l'Ufficio Cave provinciale ha comunicato la ripresa dell'attività istruttoria delle istanze sospese nel corso dell'anno 2013, a seguito dell'approvazione del nuovo piano cave;
- con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 22.02.2016 è stata assentita la modifica al progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg31 nei Comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza, approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 911 del 31.03.2011, relativamente alla perimetrazione dell'Ambito Territoriale Estrattivo stesso, coerenziandola a quella prevista dal nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo approvato con D.C.R. n. X/848 del 29.09.2015;
- il Consorzio dell'Isola ha presentato in data 16.05.2016, prot. prov.le n. 34.162 del 19.05.2016, istanza di subentro alla titolarità dell'istanza del 20.04.2012 presentata dalla ditta Cava dell'Isola S.r.l., di ripresa dell'iter di autorizzativo e di rilascio di autorizzazione alla proroga, variante al recupero ambientale e ampliamento dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia nei comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza in località Facchinette e Molino (ATEg31) e di proroga, per il solo recupero ambientale, della concessione mineraria (mapp. n. 968 in Comune di Calusco d'Adda);
- il Consorzio dell'Isola, con nota in data 12.08.2016 prot. prov. n. 54.348, ha chiesto la sospensione dell'iter istruttorio;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1.340 del 03.07.2018 sono stati prorogati al 31.12.2023 i termini di scadenza della Determinazione Dirigenziale n. 1.938 del 19.09.2014;

- con nota in data 05.10.2018, prot. prov. n. 62.399, il Consorzio dell'Isola ha presentato istanza di ripresa dell'iter di autorizzativo e di rilascio di autorizzazione all'ampliamento e alla variante al recupero ambientale dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia, in attuazione parziale del progetto di gestione produttiva dell'ATEg31, nei comuni di Medolago e Solza in località Facchinette e Molino;
- il Consorzio dell'Isola con sede legale in Medolago, via Adda n. 10 non risulta iscritta alla data del 12.10.2018 negli "Elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma da 52 a 57, della Legge n. 190/2012 – D.P.C.M. 18.04.2013 (White List)";
- in data 12.10.2018 è stata inserita la richiesta di verifica della società nella Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) (Prot. N. PR_BGUTG_Ingresso_00064856_20181012) al fine di acquisire la "Comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 da parte della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Bergamo – Area I – Ordine e Sicurezza pubblica – Ufficio Antimafia – sicurezza. prefbg@pec.interno.it, in ordine alla insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto indicate all'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011;
- la Comunicazione Antimafia pervenuta in data 06.11.2018 ha attestato insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto indicate all'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011;

VISTE le successive integrazioni documentali, l'ultima delle quali pervenuta in data 14.12.2018 prot. prov. n. 79053;

VISTE le certificazioni vincolistiche rilasciate dal Comune di Medolago in data 07.12.2018 (prot. prov. n. 78389 del 11.12.2018) e dal Comune di Solza in data 16.11.2018 (prot. prov. n. 79053 del 14.12.2018);

PRESO ATTO che l'area estrattiva richiesta in autorizzazione:

- è soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 136 (beni ambientali);
- è soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1, lettere c), f) e g);
- è soggetta a vincolo forestale ai sensi della L.R. n. 31 del 05.12.2008;
- è inserita in area di Parco Regionale (Adda Nord) ai sensi della L.R. 86/83;
- ricade parte in fascia di rispetto di linee elettriche;

VISTE:

- l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/05 art. 80, dal Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Grandi Infrastrutture – Servizio Strumenti Urbanistici Comunali della Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. 1.937 del 12.07.2011, avente scadenza al 12.08.2016, estesa al 12.08.2019 ai sensi della L. n. 112 del 07.10.2013, relativa all'ampliamento dell'attività estrattiva;
- le prescrizioni del Parco Regionale Adda Nord rilasciate all'interno della procedura di VIA e contenute nel Decreto di compatibilità ambientale n. 3.289 del 01.04.2010 rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica;

RILEVATO CHE:

- sulle aree oggetto di intervento non sono presenti zone boscate ai sensi della L.R. 31/2008;
- gli interventi di escavazione e recupero ambientale si mantengono a distanza di legge dalle linee aeree e dai relativi sostegni;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 3.289 del 01.04.2010 rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica di pronuncia di compatibilità ambientale (con prescrizioni) relativo al progetto gestione produttiva dell'ATEg31;
- la nota del settore viabilità in data 13.02.2018 prot. prov. n. 8946, in cui si esprime parere favorevole alla sospensione della prescrizione della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere all'intersezione della SP 170 in Comune di Medolago, a condizione che la Ditta tenga efficiente la segnaletica orizzontale e verticale in prossimità dell'intersezione per tutta la durata del provvedimento autorizzatorio;
- la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14/1998 tra il Consorzio dell'Isola e il Comune di Medolago con atto notarile del 10.12.2018 rep. n. 3786 racc. n. 3030 redatto dall'Avv. Paolo Divizia Notaio in Bergamo, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo il 12.12.2018 al n. 47675 serie 1T;
- la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14/1998 tra il Consorzio dell'Isola e il Comune di Solza con atto notarile del 10.12.2018 rep. n. 3787 racc. n. 3031 redatto dall'Avv. Paolo Divizia Notaio in Bergamo, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo il 12.12.2018 al n. 47676 serie 1T;
- l'atto di accordo integrativo della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14/1998 tra il Consorzio dell'Isola e il Comune di Solza con atto notarile del 10.12.2018 rep. n. 3788 racc. n. 3032 redatto dall'Avv. Paolo Divizia Notaio in Bergamo, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo il 12.12.2018 al n. 47677 serie 1T;

PRESO ATTO che l'attività estrattiva di cava di cui al presente provvedimento non produce rifiuti di estrazione e pertanto non è necessaria l'elaborazione del Piano di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 30.05.2008;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- il D.P.R. n. 120 del 13.06.2017;

RITENUTO di poter autorizzare:

- l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo, per gli interventi di recupero ambientale della cava esclusivamente nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 152/06 e del D.P.R. n. 120 del 13.06.2017;
- l'utilizzo degli scarti di cava e dei limi di lavaggio degli inerti (ottenuti senza l'utilizzo di flocculante), per gli interventi di recupero ambientale della cava, come "sottoprodotti" ai sensi degli artt. 184 bis del D.Lgs. 152/06;

PRESO ATTO dell'Accordo di programma, sottoscritto il 17.03.1999 dalla Ditta e dagli Enti interessati, della scheda tecnica dell'ATEg31 contenuta nel Piano Cave e della D.D. n. 911 del 31.03.2011, di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATEg31, che prevede l'escavazione nell'ambito estrattivo ATEg31 di 2.275.000 mc di materiale utile di cui 362.819 mc sono stati autorizzati con la D.D. n. 1.938 del 19.09.2014 e 1.912.181 mc residuano da autorizzare;

ACCERTATO che l'area estrattiva in argomento è compresa nel Piano Cave provinciale approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione del Consiglio Regionale X/848 del 29 settembre 2015 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 42 del 16.10.2015;

FATTI SALVI i diritti e gli effetti derivanti dalle sentenze depositate ed ancora da depositarsi nei ricorsi aventi ad oggetto la suddetta deliberazione del Consiglio regionale;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Cave provinciale contenuto nella scheda riepilogativa amministrativa e tecnica (**allegato n. 1**) allegata alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in merito all'istanza in argomento, a seguito delle note provinciali n. 26.323 del 06.03.2009 (avvio di procedimento), n. 37.724 del 03.07.2016 (riavvio procedimento dopo sospensione a seguito di annullamento del Piano Cave) e n. 63.211 del 09.10.2018 (riavvio procedimento dopo sospensione richiesta dalla Ditta) non è pervenuta alcuna osservazione;

RITENUTO:

- che le prescrizioni di cui alla parte dispositiva della presente determinazione siano necessarie per il regolare esercizio dell'attività autorizzata;
- di confermare i seguenti depositi cauzionali di cui all'art. 16 della L.R. del 08.08.1998 n. 14, già versati in data 21.10.1999 dal Consorzio dell'Isola, anche per il progetto di coltivazione e recupero autorizzato con il presente atto:
 - € 903.799,57 (L. 1.750.000.000) versato a favore del Comune di Calusco d'Adda;
 - € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000) versato a favore del Comune di Medolago;
 - € 748.862,50 (L. 1.450.000.000) versato a favore del Comune di Solza;

VISTA la Legge Regionale 08.08.1998 n. 14;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 05.03.2015, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, all'emanazione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare il Consorzio dell'Isola con sede legale in Medolago, via Adda n. 10, all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia, in località Facchinette e Molino dei Comuni di Medolago e Solza, ATEg31, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento autorizzativo fino al 31.12.2023, in conformità alle previsioni e alla scadenza del vigente Piano Cave Provinciale, per una volumetria di materiale movimentato pari a 181.000 mc, di cui 179.900 mc di materiale utile e 1.100 mc di terreno di coltivo, corrispondente a parte del progetto di gestione produttiva approvato con D.D. n. 911 del 31.03.2011, alle seguenti condizioni:
 - a) la coltivazione dovrà avvenire esclusivamente nell'area delimitata con linea continua rossa nella planimetria di cui all'elaborato grafico n. **1** "*Planimetria di partenza con traccia delle sezioni, delimitazione area di scavo con punti fissi e riferimenti catastali*" che costituisce parte integrante della presente determinazione. Entro 15 giorni dalla notifica della presente autorizzazione, d'intesa e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico dei Comuni di Medolago e Solza, la ditta dovrà delimitare in luogo l'area autorizzata con l'apposizione di picchetti (punti fissi) ben visibili e inamovibili. La ditta è altresì tenuta a mantenere in atto la delimitazione di cui sopra (provvedendo anche alla manutenzione eventualmente necessaria) per tutta la durata del presente provvedimento (comprensivo del recupero ambientale);
 - b) l'attività estrattiva e di recupero ambientale dovranno avvenire secondo le modalità previste dal progetto conservato in atti, dal parere dell'Ufficio Cave Provinciale contenuto nella scheda riepilogativa amministrativa e tecnica (allegato n. 1) allegata alla presente determinazione e dagli elaborati grafici n. **A** "*Planimetria con delimitazione area in oggetto, riferimenti catastali e limite piano cave*", **2** "*Progetto di coltivazione*", **3a** "*Progetto di ripristino ambientale complessivo*", **3b** "*Estratto del progetto di ripristino ambientale – Area in*

- variante e ampliamento*”, 4 “*Sezioni rappresentative*”, che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- c) il recupero ambientale dovrà iniziare contestualmente alle operazioni di escavazione e dovrà terminare entro la data di scadenza dell'autorizzazione (31.12.2023);
 - d) il perimetro dell'area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintato con rete metallica dell'altezza non inferiore a m 1,80; segnali ammonitori di divieto e pericolo, indicanti la presenza di attività estrattiva, devono essere collocati lungo la recinzione ad intervalli non superiori a m 50 ed in posizione tale che da ogni cartello sia visibile il cartello precedente e quello successivo;
 - e) deve essere mantenuta libera e pulita dalla vegetazione una fascia di rispetto di almeno m 3 dal ciglio superiore dello scavo;
 - f) è fatto divieto di commercializzare il terreno vegetale, che dovrà essere conservato secondo quanto prescritto dall'art. 20 della Normativa Tecnica di Piano e ricollocato nell'area di cava a fine coltivazione;
 - g) le piste di arrocco dovranno essere tenute funzionali ai fini della manutenzione della vegetazione presente nell'area di cava;
 - h) la ditta dovrà presentare specifica istanza di autorizzazione allo scarico su suolo delle acque di lavaggio degli inerti ai sensi di legge;
 - i) la ditta dovrà tenere efficiente la segnaletica orizzontale e verticale in prossimità dell'intersezione della SP 170 in Comune di Medolago per tutta la durata del provvedimento autorizzatorio, in modo da ridurre al minimo il rischio di incidentalità in prossimità del suddetto incrocio;
2. di modificare, conseguentemente all'ampliamento di cui al punto 1, il recupero ambientale autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 1.938 del 19.09.2014, prorogato al 31.12.2023 con D.D. n. 1.340 del 03.07.2018, secondo le modalità contenute negli elaborati grafici di cui al precedente punto; pertanto la D.D. n. 1.938/2014, limitatamente alle aeree oggetto del presente provvedimento deve intendersi superata;
 3. di autorizzare l'effettuazione degli interventi di recupero ambientale con l'utilizzo di materiali inerti, alle seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 152/06 e del D.P.R. n. 120 del 13.06.2017;
 - b) l'utilizzo degli scarti di cava e dei limi di lavaggio degli inerti derivanti dall'attività estrattiva, ottenuti senza l'utilizzo di agenti flocculanti, classificati come “sottoprodotti”, potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06;
 - c) sui limi dovranno essere effettuate preventive analisi per escludere la presenza di contaminazioni ed evitare possibili effetti negativi sull'ambiente, ricercando i seguenti parametri: As, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Idrocarburi leggeri C<12, Idrocarburi pesanti C>12. Le concentrazioni di tali parametri dovranno mantenersi entro i limiti fissati dall'Allegato 5 (Tabella 1A) alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006. Le analisi dovranno essere effettuate con frequenza annuale e ogniqualvolta vi sia una modifica nel processo di formazione dei limi stessi; oltre alle analisi dovrà anche essere effettuato sull'“eluato” il test di cessione secondo le modalità di cui all'Allegato 3 del D.M. 186/06; i risultati delle analisi dovranno essere trasmessi, prima del loro utilizzo a questo Ufficio, ai Comuni di competenza e al Dipartimento ARPA di Bergamo;
 - d) l'eventuale utilizzo di ulteriori prodotti/sottoprodotti provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo negli interventi di recupero ambientale dovranno essere oggetto di specifica istanza da parte dell'azienda, coinvolgendo i Comuni interessati;
 - e) dovrà essere predisposto e compilato presso la cava, a cura della Direzione responsabile, un apposito registro nel quale dovranno essere annotati i conferimenti di materiali inerti,

provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo, con l'indicazione di tipologia, quantitativo, cantiere di provenienza, ditta esecutrice dello scavo, luogo di collocazione o deposito;

4. di stabilire che il terreno vegetale proveniente dall'esterno per gli interventi di recupero ambientale della cava, dovrà essere gestito come "terra da scavo" in regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 e del D.Lgs. 152/2006;
5. di richiamare le prescrizioni della Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente Energia e Reti espresse con Decreto n. 3.289 del 01.04.2010, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), applicabili al progetto in argomento, di seguito riportate:
 - a) nel corso delle normali attività di escavazione, dovranno essere puntualmente adottate tutte le misure indicate nel SIA e nel progetto al fine di contenere il sollevamento delle polveri dovuto alla movimentazione del materiale di cava (umidificazione periodica di piste, piazzali, cumuli, moderazione della velocità dei veicoli, lavaggio delle ruote dei veicoli, bagnatura degli inerti caricati e copertura dei cassoni con teloni, ecc.) prevedendo una maggiore frequenza nei mesi di minore piovosità (giugno – settembre);
 - b) con riferimento agli interventi di mitigazione, ricordato che le operazioni di recupero morfologico ed ambientale dovranno avvenire contestualmente, si prescrive quanto segue:
 - rispettare quanto già previsto nel piano di recupero vigente, ed in particolare la realizzazione di un pianoro, con conseguente spostamento del cumulo di terreno attualmente presente, previsto tra i picchetti 38 e 40 nella zona est, in Comune di Solza;
 - mantenere i gradoni già recuperati e rinverditi posti tra le quote 195 m e 200 m s.l.m.;
 - eliminare la strada di arroccamento non più necessaria a recupero ultimato;
 - le piantumazioni dovranno essere eseguite solo con essenze autoctone, a sesto di impianto irregolare, su tracciati curvilinei con la posa sfalsata rispetto al precedente e al successivo;
 - dovranno essere garantiti, per tutta la durata delle attività di cava, interventi gestionali mirati alla cura e conservazione dei nuovi impianti vegetazionali. L'eventuale materiale vegetale non attecchito dovrà, al termine del primo ciclo di vegetazione, essere stimato e successivamente sostituito con altro materiale avente le stesse caratteristiche;
 - per verificare l'impatto dell'opera sia ante operam che post operam dovrà essere predisposto un bio-monitoraggio al fine di determinare la necessità di ulteriori interventi compensativi sulla componente paesaggistica considerando l'insieme dei valori ambientali, naturalistici, estetici e culturali del territorio. Le operazioni di biomonitoraggio ed i relativi risultati andranno concordati con i competenti uffici provinciali e il Parco Adda Nord.
 - c) ai sensi del comma 3, art. 20 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, non sarà in ogni caso possibile l'adeguamento e la realizzazione di viabilità esterna all'ambito estrattivo nonché le modifiche sostanziali della morfologia dei luoghi e il cambio della destinazione a bosco dei suoli per l'area individuata a "monumento naturale" e inserita nella perimetrazione del Parco Naturale ai sensi della L.R. n. 16/2007;
6. la ditta dovrà utilizzare per il monitoraggio e il biomonitoraggio degli interventi di recupero già effettuati e da realizzare, in conformità al punto d) del sopracitato Decreto regionale di compatibilità ambientale n. 3.289 del 01.04.2010 (lett. b) del punto precedente), le schede di monitoraggio concordate con il Parco Adda Nord pervenute in data 08.10.2010 prot. prov. n. 101.632;

7. di richiamare le prescrizioni dell'ASL Provincia di Bergamo – Settore di Prevenzione di Bonate Sotto – espresse in data 21.06.2016:
 - **Polveri:** dovranno essere adottate tutte le misure, tecnicamente possibili, per contenere il sollevamento di polveri dovuto alla movimentazione del materiale di cava, nonché tenere pulite le vie di accesso/esodo;
 - **Rumore:** dovranno essere rispettati i limiti di emissioni rumorose di tutti gli impianti operanti nella cava (D.P.C.M. 01.03.1991, L. 447/95);
8. di richiamare la prescrizione espressa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia in data 14.11.2018: *“avendo appreso per le vie brevi che la nuova area di coltivazione resta nei limiti della zona già oggetto di accertamenti archeologici effettuati nel 2010, si invia parere positivo senza necessità di ulteriori azioni di tutela”*;
9. di subordinare la prosecuzione dell'attività estrattiva oltre il 12.08.2019 al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Grandi Infrastrutture – Servizio Strumenti Urbanistici Comunali provinciale con Determinazione Dirigenziale n. 1.937 del 12.07.2011;
10. di richiamare il Consorzio dell'Isola al rispetto degli obblighi assunti nei limiti dei contenuti di cui all'art. 15 della L.R. 14/1998, nelle convenzioni stipulate con:
 - Comune di Medolago: atto notarile del 10.12.2018 rep. n. 3786 racc. n. 3030 redatto dall'Avv. Paolo Divizia Notaio in Bergamo, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo1 il 12.12.2018 al n. 47675 serie 1T;
 - Comune di Solza: atto notarile del 10.12.2018 rep. n. 3787 racc. n. 3031 redatto dall'Avv. Paolo Divizia Notaio in Bergamo, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo1 il 12.12.2018 al n. 47676 serie 1T, e atto di accordo integrativo della convenzione stipulato con atto notarile del 10.12.2018 rep. 3788 racc. 3032 redatto dall'Avv. Paolo Divizia Notaio in Bergamo, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo1 il 12.12.2018 al n. 47677 serie 1T;
11. di confermare le garanzie patrimoniali, già versate dal Consorzio dell'Isola a favore dei Comuni di Calusco d'Adda, Solza e Medolago, così come disposto dall'art. 16 della L.R. n. 14/1998, nella misura di:
 - € 903.799,57 (L. 1.750.000.000) versato a favore del Comune di Calusco d'Adda;
 - € 748.862,50 (L. 1.450.000.000) versato a favore del Comune di Solza;
 - € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000) versato a favore del Comune di Medolago;nelle forme previste dalla legge a seguito degli atti provinciali D.D. nn. 828/1999, 2.950/2002, 1.291/2004, 4.579/2004, 926/2007, 3241/09, 100/11, 3382/11, 169/13 e 1938/2014 dando atto che agli stessi Comuni, previo parere della Provincia di Bergamo – Ufficio Cave, è demandato lo svincolo di dette garanzie ove ricorrano i presupposti;
12. di stabilire che la scadenza della presente autorizzazione, fissata al 31.12.2023, è comunque subordinata alla permanenza, in capo alla ditta autorizzata, della disponibilità dei terreni oggetto dell'attività ed al rispetto del disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 14/1998;
13. di prescrivere che la ditta trasmetta, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ai Comuni di Medolago e Solza e all'Ufficio Cave Provinciale una relazione tecnica corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica relativa agli interventi di recupero ambientale effettuati;
14. di far salve tutte le disposizioni legislative in materia di attività estrattiva, tutela delle acque e dell'ambiente, nonché le Norme Tecniche di Piano, dando atto che le eventuali prescrizioni di sicurezza emanate dalla Provincia ai sensi del D.P.R. n. 128/1959 e successive modifiche hanno valore di modifica d'ufficio del progetto autorizzato;

15. di richiamare il datore di lavoro (così come definito dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008) all'aggiornamento annuale della relazione sulla stabilità dei fronti di cava a cielo aperto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;
16. di prescrivere alla ditta interessata la preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori nonché, qualora durante la coltivazione dovessero venire alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, l'immediata sospensione dei lavori di scavo e la comunicazione del ritrovamento alle Autorità (Soprintendenza Archeologica, Ufficio Cave Provinciale, Comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza);
17. di demandare alla ditta interessata l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni, previste dalle leggi vigenti, per l'installazione e l'esercizio di eventuali impianti di lavorazione dei materiali estratti, di depurazione e smaltimento delle acque di lavaggio e di scariche controllate;
18. di prescrivere alla ditta interessata l'acquisizione, ove necessario, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di scarichi idrici;
19. di prescrivere altresì alla ditta la comunicazione all'Ufficio Cave Provinciale di ogni variazione a quanto riportato nel presente atto. In fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che non mutino i quantitativi annui e complessivi autorizzati, saranno esaminate dallo stesso Ufficio Cave Provinciale che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un Nulla Osta alla loro realizzazione. Le varianti progettuali di carattere sostanziale, non rientranti nella casistica precedente, dovranno invece essere recepite con determinazione dirigenziale sulla base di motivata richiesta;
20. di demandare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 14/1998, ai Sindaci dei Comuni di Medolago e Solza, la vigilanza sull'attività di cava in questione, affinché la stessa avvenga nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei limiti e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento autorizzativo, sia per quanto concerne l'attività estrattiva che il recupero ambientale dell'area, durante e al termine della coltivazione;
21. di disporre la notifica del presente provvedimento alla ditta richiedente e la trasmissione dello stesso ai Comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza, al Parco Adda Nord, alla Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Direzione Generale Ambiente e Clima - Unità Organizzativa Sviluppo sostenibile e Tutela risorse dell'ambiente, al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri – Comando Stazione di Curno e al Dipartimento ARPA di Bergamo;
22. di comunicare, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta notifica;
23. di disporre che ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con il presente atto, il procedimento amministrativo di competenza è concluso.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Immacolata Gravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005 e
norme collegate

ALLEGATO N. 1**UFFICIO CAVE
SCHEMA RIEPILOGATIVA AMMINISTRATIVA - TECNICA E PARERE D'UFFICIO**

Oggetto
Istanza di autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia e alla variante al recupero ambientale nei Comuni di Medolago e Solza in località Facchinette e Molino, corrispondente a parte del progetto di gestione produttiva dell'ATEg31 approvato con D.D. n. 911 del 31.03.2011, coerenziato con D.D. n. 254 del 22.02.2016, ai sensi degli artt. 12, 13 e 42 della L.R. n. 14/1998.

Dati generali			
Ambito estrattivo	ATEg31	Materiale	Sabbia e ghiaia
Comuni	Medolago e Solza	Località	Facchinette e Molino
Ditta	Consorzio dell'Isola		
Sede Legale	Via Adda 10 – Medolago		
Presentazione Istanza	prot. n. 14.563 del 11.02.2009, n. 42.468 del 20.04.2012, n. 34.162 del 19.05.2016 e n. 62.399 del 05.10.2018		
Avvio di procedimento	prot. n. 26.323 del 06.03.2009 affisso all'Albo Pretorio provinciale dal 11.03.2009 al 10.04.2009 affisso all'Albo Pretorio del Comune di Calusco d'Adda dal 25.03.2009 al 09.04.2009 affisso all'Albo Pretorio del Comune di Medolago dal 17.03.2009 al 01.04.2009 affisso all'Albo Pretorio del Comune di Solza dal 16.03.2009 al 31.03.2009		
Riavvio di procedimento	prot. n. 37724 del 03.06.2016 affisso all'Albo Pretorio provinciale dal 03.06.2016 al 18.06.2016 prot. n. 63211 del 09.10.2018 affisso all'Albo Pretorio provinciale dal 09.10.2018 al 24.10.2018 affisso all'Albo Pretorio del Comune di Medolago dal 11.12.2018 al 25.12.2018 affisso all'Albo Pretorio del Comune di Solza dal 22.11.2018 al 07.12.2018		
Ultime integrazioni	pervenute in data 14.12.2018 prot. n. 79053;		

Mappali compresi nell'ATE	
Mappali Comune di Medolago	606, 613, 612, 615
Mappali Comune di Solza	308, 309, 310, 311, 313, 379, 303, 304, 305, 306, 307, 300, 301, 302, 312, 317, 333, 453, 461, 297, 298, 299, 293, 295, 296.

Procedura di V.I.A
Decreto n. 3.289 del 01.04.2010 della Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica che esprime giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATEg31 a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di approvazione e di autorizzazione del progetto stesso: a) nel corso delle normali attività di escavazione, dovranno essere puntualmente adottate tutte le misure indicate nel SIA e nel progetto al fine di contenere il sollevamento delle polveri dovuto alla movimentazione del materiale di cava (umidificazione periodica di piste-piazzali-cumuli, moderazione della velocità dei veicoli, lavaggio delle ruote dei veicoli, bagnatura degli inerti caricati e copertura dei cassoni con teloni, ecc.) prevedendo una maggiore frequenza nei mesi di minore piovosità (giugno – settembre); si chiede a tale proposito di valutare l'utilizzo della "Scheda di monitoraggio in corso d'opera (impatti e mitigazioni)" di cui al punto 5 dell'Allegato 5 della

documentazione integrativa, quale forma di autocontrollo (che andrà resa verificabile anche dai Comuni interessati e dalla Provincia) finalizzato a garantire il corretto e costante rispetto delle misure di mitigazione di cui sopra, definendone nel corso dell'iter approvativo dell'ATE, con ARPA Lombardia la Provincia di Bergamo e i Comuni interessati, i contenuti di dettaglio;

b) relativamente agli aspetti legati alla viabilità, in considerazione del traffico di mezzi pesanti previsto si rende necessario mettere in sicurezza l'accesso a raso per/dalla strada di cava sulla S.P. 170. Le modalità di ingresso/uscita dei mezzi di cava sulla provinciale dovranno essere modificate come di seguito specificato:

- per i mezzi in uscita da via delle Cave che si immettono sulla S.P. 170 dovrà essere indicato l'obbligo di svolta a destra;
- dovrà essere realizzata la corsia di canalizzazione di svolta a sinistra verso via delle Cave sulla S.P. 170 per i mezzi che percorrono la strada provinciale provenienti da sud. Il progetto definitivo degli interventi di cui sopra dovrà essere contenuto nel progetto di gestione produttiva dell'ATE presentato ai fini dell'approvazione e dovrà essere preventivamente concordato con il Servizio Manutenzione Rete Stradale della Provincia di Bergamo ed il comune interessato, ed autorizzato dal Servizio Concessioni provinciale. I tempi di presentazione del progetto esecutivo e di realizzazione degli interventi andranno concordati con i competenti uffici provinciali; progettazione e realizzazione degli interventi saranno a spese e cura del proponente;

c) in sede di approvazione dell'ambito le verifiche di stabilità dei fronti scavo e quelle relative al bacino di decantazione dovranno essere aggiornate ai sensi del D.M. 14 gennaio 2009;

d) con riferimento agli interventi di mitigazione, ricordato che le operazioni di recupero morfologico ed ambientale dovranno avvenire contestualmente, si prescrive di:

- rispettare quanto già previsto nel piano di recupero vigente, ed in particolare la realizzazione di un pianoro, con conseguente spostamento del cumulo di terreno attualmente presente, previsto tra i picchetti 38 e 40 nella zona est, in Comune di Solza;
- mantenere i gradoni già recuperati e rinverditi posti tra le quote 195 e 200;
- eliminare la strada di arroccamento non più necessaria a recupero ultimato;
- le piantumazioni dovranno essere eseguite solo con essenze autoctone, a sesto di impianto irregolare, su tracciati curvilinei con la posa sfalsata rispetto al precedente e al successivo;
- dovrà essere garantita per le zone umide la possibilità che non rimangano mai in asciutta, provvedendo a piantumarle con vegetazione acquatica e ripariale forestale creando una fascia di adeguato spessore lungo il perimetro;
- prima dell'approvazione del progetto di coltivazione e recupero andranno concordate con il Parco Adda Nord:
 - le sezioni delle zone umide in modo da garantire l'insediamento sia della vegetazione che della fauna acquatica;
 - il progetto di monitoraggio, la cui finalità dovrà essere quella di rendere conto del progressivo avanzamento del progetto di recupero e secondariamente di verificare gli impatti ancora esistenti e il raggiungimento degli obiettivi naturalistico-ricreativi perseguiti attraverso le misure di mitigazione, compensazione e recupero; per tale motivo si ritiene opportuno che le azioni di monitoraggio, e quindi le relative schede di sintesi utilizzate, rispecchino questi molteplici aspetti, mantenendoli distinti, per evitare fraintendimenti ed eccessive semplificazioni. Trattandosi inoltre di informazioni che potranno fornire utili indicazioni per la verifica dell'efficacia delle scelte e soluzioni adottate, nonché per monitorare l'evoluzione delle biocenosi ricostruite, le osservazioni sul campo, la compilazione delle schede e la rielaborazione dei dati dovranno essere effettuate da professionisti di idonea professionalità;
 - la fascia di boschi sui pianori (direzione nord-sud) con relativi arbusteti andrà ulteriormente allargata in modo da garantire una connessione diretta e continua con le fasce boschive poste sulle scarpate, garantendo comunque la sentieristica di progetto;

Dovranno essere garantiti, per tutta la durata delle attività di cava, interventi gestionali mirati alla cura e conservazione dei nuovi impianti vegetazionali. L'eventuale materiale vegetale non attecchito dovrà, al termine del primo ciclo di vegetazione, essere stimato e successivamente sostituito con altro materiale

avente le stesse caratteristiche. Per verificare l'impatto dell'opera sia ante operam che post operam dovrà essere predisposto un bio-monitoraggio al fine di determinare la necessità di ulteriori interventi compensativi sulla componente paesaggistica considerando l'insieme dei valori ambientali, naturalistici, estetici e culturali del territorio. Le operazioni di biomonitoraggio ed i relativi risultati andranno concordati con i competenti uffici provinciali e il Parco Adda Nord.

e) ai sensi del comma 3, art. 20 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento, non sarà in ogni caso possibile l'adeguamento e la realizzazione di viabilità esterna all'ambito estrattivo nonché le modifiche sostanziali della morfologia dei luoghi e il cambio della destinazione a bosco dei suoli per l'area individuata a "monumento naturale" e inserita nella perimetrazione del Parco Naturale ai sensi della L.R. n. 16/2007;

f) con riferimento all'utilizzo delle terre e rocce da scavo, si rammenta che ai sensi del p.to 3.12 protocollo APAT terre e rocce "la documentazione ed i dati progettuali relativi alla gestione terre e rocce da scavo, non contemplate nel SIA, dovrà essere riformulata e dettagliata dal proponente prima della formazione del materiale attraverso la stesura del "Piano di gestione del materiale e di escavazione"; attendendo altresì le valutazioni da parte dell'ente competente. In particolare il suddetto piano dovrà contenere:

- tutte le informazioni sul sito di produzione
- ubicazione dei siti di accumulo post escavazione
- frequenza di campionamento
- modalità di campionamento, formazione e conservazione del campione
- parametri che si intendono determinare
- metodiche analitiche che saranno utilizzate
- tempistiche previste per il campionamento e l'analisi dei cumuli.

Infine si richiama il fatto che il reimpiego di terre e rocce da scavo in corso d'opera dovrà essere preventivamente autorizzato secondo le procedure per il riutilizzo di cui alla nota ARPA 07/06/2007 prot. 79095, recante "indirizzi sull'attuazione dell'art.186 DLgs 152/06".

g) con riferimento alle operazioni di monitoraggio delle polveri in ambiente esterno, pur concordando sulla possibilità di svolgere la prima campagna di rilevamenti con una durata inferiore rispetto a quella assunta di norma come riferimento per la valutazione della qualità dell'aria con mezzi mobili, si prescrive di concordare con ARPA Lombardia eventuali modifiche ed aggiornamenti del piano di monitoraggio, ferma restando la necessità di disporre di dati confrontabili nel tempo. Ad ogni modo il monitoraggio dovrà essere esteso anche ai metalli Pb, As, Cd, Ni, normati dal d.lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Con riferimento alla componente "rumore" in sede di successivo iter autorizzativo la documentazione previsionale d'impatto acustico dovrà essere aggiornata con:

- rilievi del rumore residuo ad impianti fermi necessari per una caratterizzazione acustica dell'area;
- proposte di misure di mitigazione appropriate (accorgimenti tecnico-gestionali, interventi localizzati sugli impianti di lavorazione, barriere acustiche nelle zone di maggior fruizione pubblica, anche di tipo mobile, ecc.) concretamente realizzabili entro un periodo da concordare con gli enti locali;
- valutazione degli effetti positivi attesi dovuti all'attuazione delle misure di mitigazione proposte.

In accordo con ARPA Lombardia il piano di monitoraggio acustico potrà essere modificato ed integrato in funzione degli esiti dei suddetti approfondimenti.

Nel corso dell'istruttoria di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATEg31 il Consorzio dell'Isola ha provveduto in data 24.08.2010 (prot. prov. n. 86.443) a presentare idonea documentazione integrativa, riguardante quanto previsto alle lettere a) secondo comma, b), c), d) commi 1, 2, 3, e 6, e) e g) comma 2, del Decreto Regionale n. 3.289 del 01.04.2010 in materia di VIA, gli stessi devono pertanto ritenersi superati, in data 08.10.2010 (prot. prov. n. 101.632) a trasmettere le schede di monitoraggio di cui al punto d) del suddetto Decreto concordate con il Parco Adda Nord e in data 26.10.2015 (prot. prov. n. 83503) la campagna di monitoraggio delle polveri di cui al c. 1 lett. g); il punto f) deve ritenersi superato dalle modifiche normative successive al Decreto Regionale.

Nel provvedimento autorizzativo dovranno pertanto essere recepite le rimanenti prescrizioni (lettere a), b) facendo riferimento al Servizio Viabilità provinciale, d) escludendo il riferimento alle aree umide e agli accordi relativi alle schede di monitoraggio ed e).

Vincolistica dell'area

Certificazione del Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Solza, pervenuta in data 14.12.2018 prot. prov. 79053, nella quale si dichiara che sui mappali oggetto di ampliamento sussistono i seguenti vincoli:

- vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/04, art. 136;
- vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142 lett. g) e f);
- Parco Regionale (L. R. 86/83): Parco Adda Nord;
- fasce di rispetto di linee elettriche;
- vincolo forestale (L.R. 31/08).

Certificazione del Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Medolago, pervenuta in data 11.12.2018 prot. prov. 78389, nella quale si dichiara che sulle aree oggetto di ampliamento sussistono i seguenti vincoli:

- vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 136 (beni ambientali);
- vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1, lettere f) e g);
- Parco Regionale (L.R.86/83): Parco Adda Nord;
- vincolo forestale (L.R. 31/08).

Autorizzazioni/prescrizioni

Autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/05 art. 80, dal Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Grandi Infrastrutture – Servizio Strumenti Urbanistici Comunali – Ufficio Vincoli della Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. 1.937 del 12.07.2011, avente scadenza al 12.08.2016, estesa al 12.08.2019 ai sensi della L. n. 112 del 07.10.2013.

La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre il 12.08.2019 è pertanto subordinata al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Grandi Infrastrutture – Servizio Strumenti Urbanistici Comunali provinciale con Determinazione Dirigenziale n. 1.937 del 12.07.2011.

Il Parco Regionale Adda Nord ha rilasciato le proprie prescrizioni all'interno della procedura di VIA conclusasi con il Decreto di compatibilità ambientale n. 3.289 del 01.04.2010 rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica.

Riguardo agli ulteriori vincoli si rileva che sulle aree oggetto di intervento non sono presenti zone boscate ai sensi della L.R. 31/2008 e che gli interventi di escavazione e recupero ambientale si mantengono a distanza di legge dalle linee aeree e dai relativi sostegni.

Presenza di infrastrutture - Deroghe

Gli interventi di escavazione e recupero ambientale si mantengono a distanza di legge dalle linee aeree e dai relativi sostegni.

Deroghe alle Norme di Piano

Non richieste

Richiesta pareri

Visti l'art. 2 commi 7 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Cave, trattandosi di istanza di autorizzazione all'esercizio di parte del progetto di gestione produttiva dell'ATEg31 approvato con D.D. n. 911 del 31.03.2011, coerenziato al nuovo Piano Cave con D.D. n. 254 del 22.02.2016, non essendo intervenute modifiche allo stato dei luoghi o al progetto di gestione produttiva dell'ATEg31, si riportano i pareri ottenuti in sede approvazione del citato progetto di gestione produttiva e a seguito delle comunicazioni di ripresa dell'iter istruttorio.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio	<p>Parere favorevole espresso in data <u>08.11.2018</u>: <i>“In riferimento all’oggetto, si rileva che non vi sono criticità per quanto concerne il profilo paesaggistico. Per il profilo archeologico si osserva che l’ambito estrattivo si colloca in aree a sensibilità archeologica in quanto interessata dal passaggio di un asse centuriale. Si chiede dunque a tutela dei Beni culturali presenti nel sottosuolo che vengano effettuate trincee di indagine archeologica preliminarmente all’inizio delle attività estrattive. Le indagini dovranno essere effettuate da una ditta archeologica specializzata sotto la direzione dello Ufficio scrivente.”</i></p> <p>Parere favorevole espresso in data <u>14.11.2018</u>: <i>“In riferimento all’oggetto e al parere inviato con nota prot. 17948 del 08.11.2018, avendo appreso per le vie brevi che la nuova area di coltivazione resta nei limiti della zona già oggetto di accertamenti archeologici effettuati nel 2010, si invia parere positivo senza necessità di ulteriori azioni di tutela”.</i></p>
Servizio Viabilità e Trasporti	<p>Parere espresso nella Conferenza dei Servizi del <u>02.02.2011</u>: La Conferenza approva il progetto definitivo presentato dal Consorzio dell’Isola relativo alla messa in sicurezza dell’intersezione stradale a raso Via delle Cave con la Strada Provinciale S.P. n. 170 (Rivierasca).</p> <p>Parere espresso con nota prot. Prov. n. 8946 del <u>13.02.2018</u>: <i>“Con riferimento alla richiesta del parere di competenza per la sospensione della prescrizione della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere all’intersezione della SP 170 , considerato che non sono previsti incrementi di traffico veicolare connessi con l’attività estrattiva, si esprime parere favorevole alla sopracitata richiesta. Codesta azienda dovrà proseguire a mantenere in efficienza la segnaletica orizzontale e verticale in prossimità dell’intersezione per tutta la durata del provvedimento autorizzatorio.”</i></p>
ASL	<p>Parere favorevole espresso in data <u>21.06.2016</u> (prot. prov. n. 42173) alle seguenti prescrizioni:</p> <p>a) Polveri – Dovranno essere adottate tutte le misure, tecnicamente possibili, per contenere il sollevamento di polveri dovuto alla movimentazione del materiale di cava, nonché tenere pulite le vie di accesso/esodo;</p> <p>b) Rumore – Dovranno essere rispettati i limiti di emissioni rumorose di tutti gli impianti operanti nella cava (D.P.C.M. 01.03.1991, L. 447/93 e smi).</p>
Settore Ambiente – Servizio Rifiuti Provinciale	<p>Parere favorevole pervenuto in data <u>26.10.2018</u>:</p> <p>“Nella documentazione agli atti è indicato quanto di seguito riportato.</p> <p>Il progetto si riferisce all’ampliamento dell’attività estrattiva (sabbia e ghiaia) per un quantitativo pari a 179.900 mc utili di ghiaia e sabbia nell’ATEg31 ed alla variante al progetto di recupero ambientale.</p> <p>L’attività estrattiva svolta nella cava non determina la produzione di rifiuti di estrazione. Tutto il materiale derivante dall’attività di coltivazione della cava viene utilizzato. Il materiale mercantile estratto viene totalmente commercializzato. Gli sterili (sopravagli costituiti da trovanti rocciosi eventualmente non frantumabili e sottovagli costituiti da limi di lavaggio decantati senza l’utilizzo di flocculanti) vengono accantonati in cava ed utilizzati per il recupero ambientale; parte dello sterile viene anche venduto per sottofondi.</p> <p>Recupero ambientale</p> <p>Gli interventi prevedono il rimodellamento delle scarpate ottenute dalla coltivazione del giacimento attraverso la posa di terre e rocce da scavo e stesura di terreno di coltivo per uno spessore di 30 cm sulle scarpate ed uno spessore di 50 cm nelle porzioni pianeggianti.</p> <p>Osservazioni</p> <p>In merito alla gestione dei materiali previsti nel progetto per il recupero</p>

	<p>ambientale, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sterili prodotti dall'attività di cava (sopravagli costituiti da trovanti rocciosi eventualmente non frantumabili e sottovagli costituiti da limi di lavaggio decantati senza l'utilizzo di flocculanti), che in parte vengono anche commercializzati; b) terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno; <p>si fa presente che nella gestione dei materiali di cui al punto a) quale sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis – comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'onere di dimostrare la sussistenza effettiva di tutti i criteri, i requisiti e le condizioni previsti dalla legge in materia di sottoprodotti, ai fini dell'invocata esclusione dall'applicazione della normativa sui rifiuti, resta in capo sia al produttore dei residui sia alla ditta autorizzata alla loro utilizzazione; • l'attribuzione della qualifica di sottoprodotto cessa (con conseguente assoggettamento degli scarti al regime giuridico dei rifiuti) al venir meno anche di una sola delle condizioni fissate dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006; • per la gestione di tali scarti la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni normative che dovessero essere emanate, compresi i criteri ministeriali in materia di sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2. <p>Non è dunque possibile attribuire “tout court” ad un residuo la qualifica di “sottoprodotto”, ma l'attribuzione deve essere fatta caso per caso, verificando ogni volta che sussistano tutte le condizioni fissate dalla normativa sopra citata.</p> <p>Con riferimento alle terre e rocce da scavo (lettera b)), si ricorda che i requisiti generali da soddisfare e le procedure da attuare affinché detti materiali siano classificati come sottoprodotti e non come rifiuti, sono disciplinati dal Regolamento emanato con d.p.r. n. 120 del 13 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).</p> <p>Nell'ambito dell'attività di recupero ambientale, si evidenzia l'opportunità di inserire prescrizioni per rendicontare l'impiego dei sopraddetti materiali (ad es. tenuta di registri ove annotare i quantitativi, la provenienza ed il destino materiali, conservazione della documentazione attestante la qualità, etc).</p> <p>Si coglie l'occasione per ricordare che la gestione degli eventuali rifiuti derivanti dalla gestione dell'ATE (es. ottenuti dalla periodica sostituzione e dal ricambio dei materiali d'uso, dalla manutenzione mezzi e macchinari, imballaggi, rifiuti assimilabili, etc.), dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art. 183, comma 1, lett. m) del medesimo D.lgs; • gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all'art. 188; • per il trasporto occorre fare riferimento all'art. 193; • dovrà essere data priorità all'avvio a recupero rispetto allo smaltimento.
<p>Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Scarichi</p>	<p>Parere pervenuto in data <u>22.01.2010</u>:</p> <p>Dalla documentazione visionata (relazione tecnica datata agosto 2009) le due ditte presenti nel consorzio possiedono due distinti impianti di selezione degli inerti, le cui acque di lavaggio confluiscono in un unico bacino in terreno naturale per la decantazione e dispersione delle acque; il bacino attualmente ha un'estensione di 35.000 mq che dovrebbe aumentare sino a 45.000 mq una volta ottenuta l'autorizzazione all'attività di scavo.</p>

	<p>Attualmente l'acqua destinata alle operazioni di lavaggio viene prelevata da 4 pozzi (2 di proprietà della Betonvilla e 2 della Cava dell'Isola) con un quantitativo stimato di 450.000 mc/anno che dovrebbe aumentare sino a 1.180.000 mc/anno una volta ottenuta la citata autorizzazione.</p> <p>Le acque presenti nel bacino vengono disperse naturalmente negli strati superficiali del suolo. Al fine di consentire un regolare deflusso delle acque è stata prevista l'installazione di una stazione di pompaggio all'interno del bacino che consentirà il riciclo di 80 l/sec. di acque nei lavaggi degli inerti.</p> <p>Il limo ottenuto dalle operazioni di pulizia della vasca verrà utilizzato negli interventi di recupero ambientale dell'ATE g31.</p> <p>In merito si fa presente che il recapito delle acque originate dal lavaggio degli inerti nel citato bacino pare configurarsi come uno scarico di acque reflue industriali su suolo strati superficiali del sottosuolo che nel caso in esame è ammesso subordinatamente al rilascio da parte della Provincia di Bergamo dell'apposita autorizzazione allo scarico previo inoltrare di specifica istanza di autorizzazione allo scrivente Servizio come da fac-simili disponibili sul sito www.provincia.bergamo.it</p> <p>Tuttavia, qualora da più approfondite indagini dovesse emergere che lo scarico non è su suolo bensì in falda, sarà necessario acquisire anche uno specifico parere tecnico vincolante da parte dell'A.R.P.A..</p> <p>Per ultimo, rilevato dagli elaborati grafici visionati, che all'interno del polo estrattivo sono presenti costruzioni dalle quali potrebbero derivare scarichi di acque reflue domestiche, si informa che anche per essi è necessario ottenere specifica autorizzazione allo scarico con le stesse procedure sopra richiamate.</p> <p>Parere pervenuto in data <u>18.10.2018</u>: per l'attivazione di eventuali scarichi le ditte interessate dovranno acquisire l'AUA.</p>
Settore Caccia Pesca e Sport provinciale (UTR Bergamo)	<p>Parere espresso nella Conferenza dei Servizi del <u>01.12.2010</u>:</p> <p>Presa visione della documentazione agli atti e preso atto delle informazioni fornite, per quanto di competenza, il Settore Caccia e Pesca esprime in linea di massima parere di nulla osta in merito alla realizzazione di quanto previsto, a condizione che vengano pienamente rispettati gli impegni per la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione previsti.</p> <p>Per quanto concerne gli interventi di recupero ambientale, preso atto che le acque del Fiume Adda ai sensi del vigente Piano Ittico Provinciale approvato con DCP n. 7 del 03.02.2009 sono state "categorizzate" come Acque di pregio ittico, caratterizzate da buone condizioni ecologiche e che sostengono popolazioni di specie ittiche di interesse conservazionistico la cui tutela è obiettivo di carattere generale, si richiede che in prossimità del Fiume vengano previsti anche specifici interventi di rinaturalizzazione delle sponde con finalità prevalentemente faunistiche quali ad esempio la creazione di nuovi canneti, l'introduzione di massi in alveo, la creazione di ghiaietti, di rifugi sottosponda, ecc. come descritti al punto 21.3 del sopra citato Piano ittico provinciale.</p> <p>La tipologia degli interventi e la loro collocazione dovrà essere concordata con il Parco Adda Nord e con il Servizio Faunistico Ambientale della Provincia di Bergamo(ora UTR Bergamo).</p>
Settore Ambiente – Servizio Emissioni in Atmosfera	<p>Parere espresso nella Conferenza di Servizi del <u>22.04.2009</u>:</p> <p>Dalla lettura del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale in esso richiamato (agli atti dell'Ufficio VIA) si rileva che l'attività di trattamento di inerti da cava della ditta Consorzio dell'Isola genera emissioni sia di tipo convogliato che diffuso.</p> <p>Dato che l'attività si inserisce in un polo minerario non si hanno particolari osservazioni da proporre, se non le consuete raccomandazioni gestionali volte a</p>

ridurre ove possibile, la diffusione di polveri.
Per quanto attiene la presenza di impianti di lavorazione di materiali si rammenta che i gestori degli impianti “esistenti” che possono essere fonte di emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili, per poter proseguire l’attività dovranno presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex artt. 269 e 281 o art. 272 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro il 28.10.2010; mentre per gli impianti nuovi dovrà essere presentata istanza ex art. 269.”

Parere espresso nella Conferenza di Servizi del 01.02.2010:

Si conferma quanto già indicato nel parere del 22.04.2009 in merito alle emissioni sia di tipo convogliato che diffuso generate dall’attività di trattamento di inerti da cava e dagli impianti di lavorazione dei materiali.

Si evidenzia comunque che i sistemi per il contenimento delle emissioni convogliate e diffuse prodotte dall’attività saranno oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”

Tali prescrizioni sono state recepite nel Decreto di pronuncia di compatibilità n. 3.289 del 01.04.2010

Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Sulla base della documentazione tecnica presentata, si rileva che l’attività estrattiva di cava di cui al presente provvedimento non produce rifiuti di estrazione e pertanto non è necessaria l’elaborazione del Piano di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 30.05.2008.

Il progetto di recupero ambientale prevede l’utilizzo di limi di lavaggio inerti, terre e rocce da scavo, scarto di cava e del terreno vegetale accantonato anche dalle precedenti autorizzazioni.

Si ritiene di autorizzare l’effettuazione degli interventi di recupero ambientale con l’utilizzo di materiali inerti, alle seguenti condizioni:

- a) l’utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno dell’ambito estrattivo potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 152/06 e del D.P.R. n. 120 del 13.06.2017;
- b) l’utilizzo degli scarti di cava e dei limi di lavaggio degli inerti derivanti dall’attività estrattiva, ottenuti senza l’utilizzo di agenti flocculanti, classificati come “sottoprodotti”, potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06;
- c) sui limi dovranno essere effettuate preventive analisi per escludere la presenza di contaminazioni ed evitare possibili effetti negativi sull’ambiente, ricercando i seguenti parametri: As, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Idrocarburi leggeri C<12, Idrocarburi pesanti C>12. Le concentrazioni di tali parametri dovranno mantenersi entro i limiti fissati dall’Allegato 5 (Tabella 1A) alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006. Le analisi dovranno essere effettuate con frequenza annuale e ogniqualvolta vi sia una modifica nel processo di formazione dei limi stessi; oltre alle analisi dovrà anche essere effettuato sull’”eluato” il test di cessione secondo le modalità di cui all’Allegato 3 del D.M. 186/06; i risultati delle analisi dovranno essere trasmessi, prima del loro utilizzo a questo Ufficio, ai Comuni di competenza e al Dipartimento ARPA di Bergamo;
- d) l’eventuale utilizzo di ulteriori prodotti/sottoprodotti provenienti dall’esterno dell’ambito estrattivo negli interventi di recupero ambientale dovranno essere oggetto di specifica istanza da parte dell’azienda, coinvolgendo i Comuni interessati;
- e) dovrà essere predisposto e compilato presso la cava, a cura della Direzione responsabile, un apposito registro nel quale dovranno essere annotati i conferimenti di materiali inerti, provenienti dall’esterno dell’ambito estrattivo, con l’indicazione di tipologia, quantitativo, cantiere di provenienza, ditta esecutrice dello scavo, luogo di collocazione o deposito.

Convenzioni

Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/98 con:

- Comune di Medolago: atto notarile del 10.12.2018 rep. n. 3786 racc. n. 3030 redatto dall'Avv. Paolo Divizia Notaio in Bergamo, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo1 il 12.12.2018 al n. 47675 serie 1T;
- Comune di Solza: atto notarile del 10.12.2018 rep. n. 3787 racc. n. 3031 redatto dall'Avv. Paolo Divizia Notaio in Bergamo, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo1 il 12.12.2018 al n. 47676 serie 1T e atto di accordo integrativo della convenzione stipulato con atto notarile del 10.12.2018 rep. n. 3788 racc. n. 3032 redatto dall'Avv. Paolo Divizia Notaio in Bergamo, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo1 il 12.12.2018 al n. 47677 serie 1T.

Fidejussioni

Confermate le garanzie patrimoniali già versate in data 21.10.1999 nella misura di:

- € 903.799,57 (L. 1.750.000.000) a favore del Comune di Calusco d'Adda;
- € 748.862,50 (L. 1.450.000.000) a favore del Comune di Solza;
- € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000) a favore del Comune di Medolago.

La ditta ha richiesto, nel capitolo 6.3 della Relazione tecnica (pervenuta in data 05.10.2018 prot. prov. n. 62.399), di confermare l'importo delle polizze fideiussorie in essere anche a garanzia dell'autorizzazione in argomento dimostrandone la congruità dell'importo.

Progetto di coltivazione

Superficie del Ambito Estrattivo	518.591 mq
Superficie interessata dal progetto	54.200 mq
Superficie oggetto di escavazione	24.608 mq
Superficie oggetto di escavazione in falda	/////
Altezza del fronte/profondità di escavazione	52 m
Quota massima di scavo	201,14 m slm
Quota minima di scavo	194,85 m slm
Numero di fasi della coltivazione	unica
Volume totale (tout-venant)	181.000 mc
Volume utile	179.900 mc
Terreno vegetale movimentato	1.100 mc
Materiale sterile o scarto	/////

Descrizione del progetto:

Il progetto prevede l'arretramento del vecchio fronte di scavo, lungo circa 220, sino ai limiti dell'ATE, in un'unica fase di 24 mesi, per complessivi 179.900 mc di materiale utile.

La coltivazione del fronte avverrà in arretramento ed abbassamento, a partire dalla quota di p.c. posta tra 241 e 246 m s.l.m., sino a quota 194 m s.l.m. realizzando un profilo costituito, nella zona centrale, da 6 gradoni con alzate di 8,00 m (il primo gradone avrà un'altezza discendente verso ovest da 8 a 3 m a causa del dislivello di partenza da 246 e 241 m s.l.m.) e un settimo gradone con alzata di 4,00 m, e, nella porzione est, da tre gradoni con alzata di 8,00 m e un quarto di alzata pari a 4,00 m.

I gradoni avranno pedate di larghezza minima di 4 m e pendenza massima pari a 35°; il materiale coltivato verrà trasportato agli impianti di lavorazione posti all'interno dell'ambito estrattivo.

Successivamente al posizionamento dei capisaldi si procederà alla realizzazione della pista di arroccamento, allo scolturamento delle aree di ampliamento e alla coltivazione dall'alto verso il basso per gradoni discendenti.

Il terreno vegetale verrà posizionato all'interno dell'area di cava e riutilizzato per il recupero ambientale.

Progetto di recupero ambientale

Superficie interessata dal recupero ambientale	50.938 mq
Numero di fasi del recupero	unica
Volume totale di terreno vegetale movimentato	18.394 mc
Volume totale di terre e rocce da scavo	110.000 mc

Descrizione del progetto:

Il progetto di recupero ambientale prevede il rimodellamento delle scarpate attraverso la posa di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno, tra quota 245,30 m slm e quota 202 m slm, e la successiva stesura di terreno di coltivo per uno spessore di 30 cm sulle scarpate e 50 cm nelle porzioni pianeggianti. Il rimodellamento comporterà il riporto di 110.000 mc di terre e rocce da scavo e di 18.394 mc di terreno di coltivo e prevede la realizzazione dei seguenti modelli vegetazionali: inerbimento in scarpata, inerbimento sui pianori, arbusti in scarpata (Modello D – Arbusteto), bosco in scarpata (Modello A2-Bosco meso-igrofilo sulle aree pianeggianti dei gradoni e Modello B1-Bosco termofilo sulle scarpate dei gradoni), bosco sui pianori (Modello A2-Bosco meso-igrofilo) e fascia alberata lungo il ciglio superiore di cava in comune di Solza.

Il progetto complessivo di recupero ambientale dell'intero ambito estrattivo è stato autorizzato con la D.D. n. 1.291 del 06.04.2004 e prorogato con DD nn. 1.938/2014 e 1.340/2018 al 31.12.2023; conseguentemente all'ampliamento dell'attività estrattiva il presente provvedimento modifica il recupero ambientale di cui alla D.D. n. 1.291/2004 e successive proroghe nelle sole aree oggetto di ampliamento.

Parere conclusivo e prescrizioni

Acquisiti i pareri di competenza ed espletate le procedure di legge, si esprime parere favorevole all'autorizzazione di parte del progetto di gestione produttiva dell'ATEg31, con variante al progetto di recupero ambientale di cui alle D.D. n. 1.938/2014 e n. 1.340/2018, presentato dalla ditta Consorzio dell'Isola per l'escavazione di sabbia e ghiaia nei Comuni di Solza e Medolago, località Facchinette e Molino, da effettuare entro il 31.12.2023 con le prescrizioni applicabili al presente progetto contenute nei pareri soprariportati e nel Decreto regionale n. 3.289 del 01.04.2010 in materia di VIA, tranne i punti a) secondo comma, b), c), d) commi 1, 2, 3, e 6, e) e g) per i quali la ditta Consorzio dell'Isola in data 24.08.2010 (prot. prov. n. 86.443), in data 08.10.2010 (prot. prov. n. 101.632) e in data 26.10.2015 (prot. prov. n. 83503) ha presentato idonea documentazione integrativa e pertanto devono ritenersi superati, e il punto f) superato dalla vigente normativa in materia.

La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre il 12.08.2019 è subordinata al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Grandi Infrastrutture – Servizio Strumenti Urbanistici Comunali provinciale con Determinazione Dirigenziale n. 1.937 del 12.07.2011.

Sulla base della documentazione tecnica presentata, si rileva che l'attività estrattiva di cava di cui al presente provvedimento non produce rifiuti di estrazione e pertanto non è necessaria l'elaborazione del Piano di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 30.05.2008.

Il progetto di recupero ambientale prevede l'utilizzo di limi di lavaggio inerti, terre e rocce da scavo, scarto di cava e del terreno vegetale accantonato anche dalle precedenti autorizzazioni.

Si ritiene di autorizzare l'effettuazione degli interventi di recupero ambientale con l'utilizzo di materiali inerti, alle seguenti condizioni:

- f) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 152/06 e del D.P.R. n. 120 del 13.06.2017;
- g) l'utilizzo degli scarti di cava e dei limi di lavaggio degli inerti derivanti dall'attività estrattiva, ottenuti senza l'utilizzo di agenti flocculanti, classificati come "sottoprodotti", potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06;

- h) sui limi dovranno essere effettuate preventive analisi per escludere la presenza di contaminazioni ed evitare possibili effetti negativi sull'ambiente, ricercando i seguenti parametri: As, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Idrocarburi leggeri C<12, Idrocarburi pesanti C>12. Le concentrazioni di tali parametri dovranno mantenersi entro i limiti fissati dall'Allegato 5 (Tabella 1A) alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006. Le analisi dovranno essere effettuate con frequenza annuale e ogniqualvolta vi sia una modifica nel processo di formazione dei limi stessi; oltre alle analisi dovrà anche essere effettuato sull'eluito il test di cessione secondo le modalità di cui all'Allegato 3 del D.M. 186/06; i risultati delle analisi dovranno essere trasmessi, prima del loro utilizzo a questo Ufficio, ai Comuni di competenza e al Dipartimento ARPA di Bergamo;
- i) l'eventuale utilizzo di ulteriori prodotti/sottoprodotti provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo negli interventi di recupero ambientale dovranno essere oggetto di specifica istanza da parte dell'azienda, coinvolgendo i Comuni interessati;
- j) dovrà essere predisposto e compilato presso la cava, a cura della Direzione responsabile, un apposito registro nel quale dovranno essere annotati i conferimenti di materiali inerti, provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo, con l'indicazione di tipologia, quantitativo, cantiere di provenienza, ditta esecutrice dello scavo, luogo di collocazione o deposito.

Il terreno vegetale proveniente dall'esterno per gli interventi di recupero ambientale della cava, dovrà essere gestito come "terra da scavo" in regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 e del D.Lgs. 152/2006.

La ditta in fase di esercizio dell'attività estrattiva dovrà attenersi a quanto previsto dal piano di monitoraggio contenuto nel SIA con le modifiche ed integrazioni concordate con ARPA Lombardia in funzione degli esiti delle campagne di misura